

ALLEGATO B ALL'ATTO
Repertorio N. 3883
Racconta N. 2629

ASSOCIAZIONE "DONATORI VOLONTARI SANGUE SAN MARCO ODV"

(Ente del Terzo Settore - ETS)

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Donatori Volontari Sangue San Marco OdV", (ETS), da ora in avanti denominata "Associazione", è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV – fino a quando sarà consentito dalla legge e comunque fino a quando l'ente non sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore - deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. **L'Associazione è costituita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle norme ivi richiamate.**

c.2 L'Associazione ha sede legale in Catania e ha durata illimitata. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di variare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, all'interno dello stesso Comune dandone comunicazione all'Assemblea degli Associati. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

c.3 La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale all'Ufficio del RUNTS.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c.2 L'Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

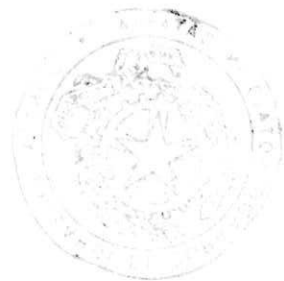
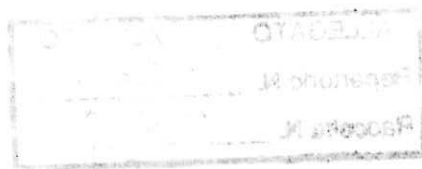
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, si propone di:
 a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; d) Favorire l'incremento della propria base associativa; e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile; f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati; g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART. 3 - ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione - coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, -



Roberto Catanesi Tese
Donata Galante



svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento ad interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali. In particolare svolge le seguenti attività: a) Attività di chiamata dei donatori: • alle donazioni di sangue intero e in aferesi organizzate presso le strutture a tal fine attivate e autorizzate; • ai controlli sanitari secondo quanto previsto dalle normative vigenti e quanto disposto dal direttore sanitario dell'associazione, dai medici associativi o dai medici specialisti; b) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale; c) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo; d) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale; e) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate; f) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica; g) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati; h) stipula convenzioni con realtà istituzionali, sociali, economiche, presenti sul territorio di sua operatività per iniziative nell'interesse dell'intera associazione; i) sulla base di convenzioni con le Aziende Sanitarie competenti gestisce con proprio personale unità di raccolta sangue fisse e mobili accreditate dalla Regione.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 – ASSOCIATI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 Possono rivestire la qualifica di Associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione. In particolare potrà essere Associato chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donativa e partecipa con continuità all'attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo ovvero intende solo contribuire alla realizzazione delle finalità dell'associazione prestando un contributo o un finanziamento a fondo perduto e che pertanto, in tale ultimo caso, intenda qualificarsi come "Associato sostenitore".

c.2 L'aspirante Associato - ivi compreso l'"Associato sostenitore" di cui al comma precedente - dovrà presentare domanda di ammissione, dando atto in essa di voler aderire alle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e contestualmente versando la quota associativa nella misura vigente all'atto della domanda. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'organo di

amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

c.3 In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 gg., motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 gg. Da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

c.4 In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

c.5 Ciascun Associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea; a rispettare il presente Statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'Ente in modo spontaneo e gratuito.

c.6 Il numero degli Associati che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'associazione.

c.7 La qualifica di Associato è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.8 Ogni Associato in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

c.1 La qualifica di Associato si perde per: a) dimissioni o recesso; b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni; c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri; d) per tutte le altre cause che la legge individua o dovesse individuare in futuro come cause che comportino esclusione di diritto.

c.2 Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'Associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec.

c.3 L'esclusione dell'Associato, in deroga all'art. 25, lett. e) del Codice del Terzo Settore, è accertata e deliberata - in ogni ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo - dal Consiglio Direttivo. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Associato di proporre le proprie giustificazioni.

c.4 Nel caso in cui il numero degli Associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32, primo comma, del Codice del Terzo Settore, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione di Volontariato sarà cancellata dal RUNTS, se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

ART. 6 - ORGANI

c.1 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati e b) il Consiglio Direttivo.

c.2 Sono altresì organi dell'Associazione l'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti se sussistono le condizioni di cui all'art 30 e 31 della Legge 117 del 2017.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con il versamento della quota associativa e non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Ogni Associato ha diritto ad un voto.



Donato Galea

Donato Galea

c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro associato.

c.4 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.5 L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, compresa la PEC, spediti almeno due giorni prima. **L'avviso potrà essere inviato altresì con qualunque altro mezzo meccanico, digitale, informatico o telematico, che risulti equipollente a quanto sopra e che comunque assicuri la ricezione dell'invio da parte dei destinatari.**

c.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti **da almeno tre mesi** nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza degli associati presenti, **anche in seconda convocazione.**

c.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.12 Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo.

c.13 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.14 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

c.15 **Il voto può essere espresso anche a mezzo di Posta Elettronica Certificata con l'utilizzo della firma digitale.**

ART. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea: a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo; c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione

dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo ; d) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo; e) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; f) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo; g) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo; h) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati; i) la nomina dei liquidatori; l) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; m) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

c.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di cinque, al massimo di sette membri, determinati nel numero all'inizio di ogni mandato, ed eletti dall'Assemblea degli Associati. Esso dura in carica quattro anni, i suoi componenti sono rieleggibili per un altro mandato; il Consiglio può essere revocato dall'assemblea con una maggioranza di due terzi.

c.2 Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il **Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche svolgere l'attività di Tesoriere, se quest'ultimo non viene appositamente nominato - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza**, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un associato o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra gli associati al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.



G. Roberto Cabanero

Delegato

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che lo riguardino - con voto consultivo.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente presiede l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Esso dura in carica quattro anni, è rieleggibile per un altro mandato, e può essere revocato dall'assemblea con una maggioranza di due terzi.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre: a)convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno; b)curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; c)proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza; d)assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità. La sua nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART. 12 –L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi

previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, **cui si fa espresso rinvio.**

ART. 13 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito **dalle quote associative**, e dai beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con: a) il reddito del patrimonio; b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) i contributi di organismi internazionali; d) i rimborsi derivanti da convenzioni; e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali; f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 14 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

c.2 E' considerata altresì risorsa, finalizzata all'esercizio dell'attività, la prestazione di attività di volontariato degli Associati. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Gli Associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del C.T.S. n. 117/2017.

c.3 L'Associazione di Volontariato potrà avvalersi inoltre di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del più volte citato C.T.S. I rapporti tra l'Organizzazione di Volontariato ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuali fonti regolamentari adottate dall'associazione.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.3 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

c.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo

di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali: a) Il libro degli Associati; b) il libro dei Volontari; c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della relativa richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'Associazione e dell'Organo di controllo, se esterni all'Associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.4 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 18 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 20 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del **previgente** statuto dell'Associazione.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

Giuseppe Catonese

Deirolfella



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, e dell'art. 68 ter della L.N. 89/1913 (cd. Legge Notarile), firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti
CATANIA, oggi 23/01/2025

Firmato digitalmente: Notaio Donata Galeardi